



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 9 del 05/02/2019

Ufficio proponente: SERVIZIO N.12 - OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: ISTITUZIONE “AREE DESTINATE A PARCHEGGIO O SOSTA A PAGAMENTO NEL CENTRO ABITATO AI SENSI ART.7, LETT.F) DPR 285/92 SS.MM.II (NUOVO CODICE DELLA STRADA). PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- L’A.C. in qualità di Ente proprietario delle strade dell’abitato di Biancavilla, intende promuovere ai sensi dell’art.5, c.3 del DPR 285/1992(C.d.S.) come aggiornato con L.1 ottobre 2018 n.117, provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6,c.4 e 7,c.1 del medesimo DPR, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali, con particolare riferimento alla istituzione di aree da destinare a parcheggio o sosta .
- L’art.7 comma 1 lettera f) del C.d.S. prevede : *< Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane >*
- l’art.36 - **Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana-** del C.d.S prevede: *< Ai comuni, con popolazione residente superiore a trenta mila abitanti è fatto obbligo dell’adozione del piano del traffico. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.>*
- in merito alla tematica riferita al Piano del traffico, ove quest’ultimo necessita in relazione a quanto stabilito al comma 1 dell’art.36 citato, si osserva che alla luce dell’art 32 della legge 142/90 comma 2 lett.b come richiamato in sicilia con L.R. n.11 dicembre 1991, n. 48 , il consiglio comunale provvede all’adozione di programmi, sicchè avendo il piano urbano del traffico natura disciplinatoria più che di programmazione in senso stretto, la medesima competenza pare non rientrare nella sfera di attribuzione del massimo consesso civico ;

- il comune con delibera di di G.M. n. 27 del 29/05/2007 avente per oggetto: << **Delimitazione del centro abitato art.4 Decreto Legislativo 285/92 ed art.4 del DPR n.610/96**>> fra, l'altro approvava la nuova delimitazione del centro abitato conformemente a quanto riportato nell'elaborato cartografia dell'abitato – scala 1:10.000
- le disposizioni del codice della strada attuano il disegno di delega e delineano i poteri amministrativi degli enti proprietari delle strade e delle autorità comunali, secondo i moduli tipici di regolazione dell'attività amministrativa tra i quali è compresa la sottoposizione dei comuni al potere di direttiva del Ministro delle Infrastruttura e dei trasporti come stabilita dall'art.7, comma 1, lettera f).
- con sentenza n.264 del 1996 la Corte ha affermato che : *il precetto di cui all'art,16 della Costituzione non preclude al legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione. In particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendono il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazione subordinazioni a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato. Si tratta di pur sempre, però, di una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze e sempre che rispondo a criteri di ragionevolezza;*
- l'art.7, c.8 del C.dS) prescrive “*Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite " A" dall'[art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.](#)*”
- l'art.7, c.9 del C.dS) prevede : *< I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.;*

- per la individuazione delle aree destinate a parcheggio ove istituire la sosta a pagamento lungo le direttrici principali sopra citate, occorre richiamare le seguenti definizioni del vigente Codice della strada aggiornato con Legge 1 ottobre 2018 n. 117, e cioè :
- la definizione di cui **all'art.3, c.1, n. 34** che così recita : < *Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.*>
- la definizione di cui **all'art.3,c.1 n.7** che così recita:) *Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.*
- La definizione data **dall'art.3,c.1,n.23** che così recita:< *Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.*>
- la definizione data **dall'art.3, c.1, n.33** che così recita <*Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.* >
- la definizione contenuta **dall'art.157, c.2** che così recita: < *Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.*
- la definizione data **dall'art. 157,c.4** che così recita: < *Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.*
- dall'art.157,commi 2 e 4 del C.d.S., si evince che nella sosta il veicolo debba essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando in questo modo libera al transito la maggior parte della larghezza della strada, e ne discende di conseguenza che la carreggiata non può essere ridotta alla parte della sede stradale destinata allo scorrimento dei veicoli, ma deve necessariamente ricomprendere anche quella destinata alla sosta.
- il vigente “ **Regolamento su parcheggio o la sosta dei veicoli nel comune di Biancavilla**” approvato con deliberazione di C.C. n. 21/2012 con la quale sono stati definiti i principi generali in tema di organizzazione del parcheggio/sosta nel territorio di Biancavilla;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 24 del 04.02.2019 con la veniva deliberato di :

- **DI APPROVARE** la **Relazione Illustrativa** avente per oggetto: “**Aree da destinare a parcheggio o sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi art.7, lett.f) DPR 285/92 ss.mm.ii (nuovo codice della strada)** del Comandante della Polizia Municipale V. Lanaia e del Responsabile della P.O.V Ing Placido Mancari, con l'allegati elaborati planimetrici : **Allegato 1** – Planimetria Viale dei Fiori – **Allegato 2** Planimetria Via Vitt. Emanuele – **Allegato 3** Planimetria Via Vitt. Emanuele-Via Umberto – **Allegato 4** Planimetria Via Vitt. Emanuele,Via Scutari , con la quale, nel perseguimento dell'interesse pubblico per come sopra rilevato e nel rispetto dell'art.7,c.1, lett.f) e comma 8 del Dpr 285/1992, vengono indicate le aree da destinare a parcheggio o sosta “a pagamento” e le corrispettive aree libere.
- **DI ISTITUIRE** ai sensi dell'art7,c.1,lett.f) e con le modalità di cui al comma 8, del Dpr 285/92 come aggiornato con L.1 ottobre 2018, n.117, **le aree a parcheggio o sosta** come

riportate con l'allegati elaborati planimetrici : **Allegato 1** – Planimetria Viale dei Fiori – **Allegato 2** Planimetria Via Vitt. Emanuele – **Allegato 3** Planimetria Via Vitt. Emanuele-Via Umberto – **Allegato 4** Planimetria Via Vitt. Emanuele, Via Scutari che formano parte integrante e sostanziale della presente redatte dal Responsabile della P.O. 5 – Area Tecnica e dal Comandante della Polizia Municipale, così individuate:

A) Aree di parcheggio o sosta delimitate da stalli dal colore blu per un totale complessivo di n. 258 così ubicate:

- Via Vitt. Emanuele nel tratto compreso tra via Tutte Grazie e Piazza S. Orsola: **N.92**
- Piazza Colleggiata: **N.23**
- Piazza S.Orsola: **N.10.**
- Via Centamore (tra via Vitt. Emanuele e Via Verne) – Via Puccini/F.lli Bandiera (tra via Vitt. Emanuele Via Verne): **N.25**
- Via Umberto tratto da Via Vitt.Emanuele a Piazza Annunziata: **N.21**
- Via Scutari da Via Vitt.Emanuele verso piazza Annunziata: **N.11**
- Viale dei Fiori nel tratto tra piazza Sgriccio verso piazza Nassirya **N.76**

B) Aree libere di parcheggio sosta delimitati da stalli di colore bianco posto lungo le stesse vie ove si istituisce il parcheggio o sosta a pagamento o nelle immediate vicinanze in numero uguale o maggiore agli stalli a pagamento ai sensi del citato art.7,c.8; In via definitiva sono 280 di cui (**N.80 zona Viale dei Fiori) e **N.200 zona Via Vitt. Emanuele Via Scutari-Via Umberto –Via Centamore – Via Verne – Via F.lli Bandiera.**)**

C) Aree libere di colore giallo per il parcheggio/sosta per i diversamente abili lungo via Vitt. Emanuele; N.6

D) Aree libere di colore rosa per il parcheggio/sosta per le donne in gravidanza e le neomamme fino ad un anno; N. 3

- **DI STABILIRE** con riferimento al Regolamento su parcheggio o la sosta dei veicoli nel Comune di Biancavilla approvato con deliberazione del CC n.21 del 22/02/2012 quanto segue :

A) Periodo di parcheggio/sosta durante ogni giornata con esclusione della domenica

- Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00;

B) Tariffe giornaliere

- € 0,30 tariffa minima per i primi trenta minuti di parcheggio/sosta
- € 0,70 per ogni ora di parcheggio/sosta
- € 2,50 per mezza giornata di sosta dalle ore 8,30 alle ore 13,00 o dalle ore 15,30 alle ore 20,00;

C) Tariffe agevolate con abbonamento

Abbonamento mensile intera giornata € 40,00;

Abbonamento annuale intera giornata € 400,00

Tessere elettronica prepagate ricaricabile mensili o annuale degli stessi importi di cui sopra;

D) Deroghe sui parcheggi o sosta a pagamento

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento comunale delibera di C.C. n.21/2012 sono applicate le deroghe per le tipologie di utenza in esso tutte descritte;

E) Modalità di pagamento

- Tramite parcometri a norma di legge;
- Tramite rivendite autorizzate
- Tramite modalità tessera prepagate sopra dette

- **STABILIRE CHE** resta ferma la possibilità dell'amministrazione comunale di revisione delle tariffe che sarà operata attraverso la predeterminazione di criteri oggettivi nonche sulla base degli Indici Istat
- **DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art.11 del Dlgs 167/2000 che le superiori tariffe di servizio pubblico

RICHIAMATA , a tal uopo, la relazione illustrativa avente per oggetto : “**Aree da destinare a parcheggio o sosta a pagamento nel centro abitato ai sensi art.7, lett.f) DPR 285/92 ss.mm.ii (nuovo codice della strada)** del Comandante della Polizia Municipale V. Lanaia e del Responsabile della P.O.V ing Placido Mancari, con la quale, nel perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto dell'art.7,c.1, lett.f) e comma 8 del Dpr 285/1992, **come approvata con la deliberazione di G.M. n.24/2019** viene concluso:

- che la previsione della regolamentazione del parcheggio o della sosta due aree urbane importanti del paese e cioè il centro attraversato da Via Vitt. Emanuele e la zona di espansione commerciale attraversata dal Viale dei Fiori, renderà organizzata la sosta e resa più fluida la circolazione minimizzando così le congestioni che in detta area si registrano;
- che il mancato rispetto delle **regole della sosta** sia, se non l'unica, certamente la principale causa della congestione urbana, in quanto si viene a sottrarre spazio alla circolazione rendendola così **difficoltosa e talvolta impossibile**
- Che la previsione dei parcheggi a pagamento nell'area di espansione commerciale ed antropica con presenza della struttura pubblica (scuola “ Bruno di primo e secondo grado) ed urbanistica del viale dei Fiori, e nelle aree del centro urbano come istituite con la sopracitata deliberazione trovano ragione precise e puntuali basate su particolari esigenze urbanistiche e di traffico che mirano a soddisfare l'interesse pubblico;

CONSIDERATO CHE la regolamentazione della sosta o parcheggio di cui sopra interessa il centro urbano caratterizzato da un intensa mobilità veicolare e pedonale servito dalla via Vitt. Emanuele e da vie adiacenti della parte Sud Ovest, ove sono ubicate strutture pubbliche e di uso pubblico: Palazzo Comunale,Civico cimitero, farmacie, banche) ed esercizi commerciali;

CONSIDERATO, altresì, che nel comune di Biancavilla si è sviluppata una zona di espansione servita dal Viale dei Fiori , caratterizzata anch'essa da un intenso traffico veicolare, ove insistono strutture pubbliche (palazzo comunale - scuola di primo e secondo grado - cimitero), strutture di uso pubblico (banche – Chiese di culto) e strutture private commerciali

CONSIDERATO CHE

- sulle dette area urbane di rilevante importanza urbanistica si registra un intenso e congestionato traffico che incide negativamente sulla qualità della vita dei cittadini fruitori;
- il problema della congestione del traffico concorre fortemente l'uso indiscriminato e non corretto della sosta lungo la carreggiata delle dette direttrici Via Vitt. Emanuele e Viale dei Fiori comporta una mancanza di fluidità durante la fase della percorrenza;
- Il problema della sosta, quindi, in ragione dell'importanza che rileva nella mobilità e nella percorrenza delle dette direttrici principali deve essere valutato nei termini **del “dove e come” gli automezzi privati devono essere parcheggiati o sostati facendo riferimento agli intervalli temporali ”.**

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- sotto la superiore ottica, la regolamentazione del parcheggio o sosta risulta un mezzo per superare le criticità, per mirare al soddisfacimento delle attuali e reali esigenze relative al traffico e alla circolazione che avviene nel centro storico e nell'importante zona commerciale del Viale dei Fiori e per migliorare la qualità della vita;
- per le superiori motivazioni legate al regolare svolgimento del traffico veicolare e della circolazione dei mezzi e del miglioramento della qualità della vita, si ritiene che la regolamentazione della viabilità comprensiva del parcheggio o sosta in dette aree urbane, possa avvenire attraverso la istituzione di aree di parcheggio o sosta a pagamento che consentiranno di rendere funzionale, efficace e fluida la sosta che è di presupposto per il miglioramento della circolazione complessiva nel centro storico e nella zona commerciale;
- l'istituzione delle aree per parcheggio o sosta a pagamento in parola come già istituite e da integrare con riferimento al Viale dei Fiori, si fonda, quindi, sul perseguimento ed soddisfacimento dell'interesse pubblico legato alla tutela della qualità della vita della comunità quale fine primario che ogni Ente deve proporsi in termini di serenità e tranquillità nella percorrenza ed in termini di sostenibilità ambientale perché si viene a minimizzare l'effetto della convulsione della viabilità (congestione) nelle dette aree urbane.

CONSIDERATO CHE ai fini della regolamentazione della sosta occorre affrontare la problematica secondo i dettati del Dpr 285/1992 e ss.mm.ii. cosiddetto codice della Strada e secondo il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii)

RILEVATO che ai sensi dell'art. 5- Regolamentazione della circolazione in generale - c.3 del C.d.S.

i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma dell'art.7, con ordinanza motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

CONSIDERATO CHE lungo le direttrici principali del centro urbano con particolare riferimento alla Via Vitt. Emanuele ed al Viale dei Fiori, si svolge, per la presenza di strutture pubbliche presenti (scuole,palazzo comunale) ed numerosi esercizi pubblici (uffici commerciali, banche,esercizi commerciali, farmacie, etc;) un intenso traffico veicolare che richiede una consistente domanda di sosta e che genera fenomeni di intasamento del traffico;

DATO ATTO

- **CHE** l'istituzione delle aree per parcheggio o sosta a pagamento in parola come già istituite ed da integrare con riferimento al Viale dei Fiori, si fonda, quindi, sul perseguimento ed soddisfacimento dell'interesse pubblico legato alla tutela della qualità della vita della comunità quale fine primario che ogni Ente deve proporsi in termini di serenità e tranquillità nella percorrenza ed in termini di sostenibilità ambientale perché si viene a minimizzare l'effetto della convulsione della viabilità (congestione) nelle dette aree urbane.
- **CHE**, quindi, la nuova previsione dei parcheggi a pagamento nell'area di espansione commerciale ed antropica con presenza della struttura pubblica (scuola " Bruno di primo e secondo grado) ed urbanistica del viale dei Fiori, ad integrazione di quelle e già istituite con deliberazione di G.M. n. 76/ e la previsioni di quest'ultime trova ragione precise e puntuali *basate su particolari esigenze urbanistiche e di traffico, come sopracitate*

RITENUTO, pertanto istituire ai sensi dell'art7,c.1,lettf) e con le modalità di cui al comma 8 del Dpr 285/92 come aggiornato con L 1 ottobre 2018, n.117, le aree di parcheggio o sosta a pagamento come indicate nella sopracitata deliberazione di G.M. n.24 del 04.02.2019, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo e durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e

tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.7, lett.f) del DPR 285/90 come modificato con legge 1 ottobre 2018 n.117;

VISTO Il Regolamento su parcheggio o la sosta dei veicoli nel Comune di Biancavilla approvato con deliberazione del CC n.21 del 22/02/2012, che al comma 1) dell'art.2 – competenze dell'ente-determinazione delle tariffe, recita < ai sensi dell'art.48 del dlgs 267/2000 e dell'art.7,c.1.lett.f) del dlgs 285/1992 nella sua vigenza, le tariffe per il parcheggio o sosta a pagamento sono stabilite previa deliberazione della giunta municipale e periodicamente aggiornate dalla stessa;

Visto il T.U.E.L approvato con Dlgs 267/2000

Visti il dlgs 285/1992 come modificato con legge 1 ottobre 2018 n. 117 , nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii)

ORDINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

DI ISTITUIRE ai sensi dell'art7,c.1,lett.f) e con le modalità di cui al comma 8, del Dpr 285/92 come aggiornato con L.1 ottobre 2018, n.117, **le aree a parcheggio o sosta** come riportate con l'allegati elaborati planimetrici : **Allegato 1** – Planimetria Viale dei Fiori – **Allegato 2** Planimetria Via Vitt. Emanuele – **Allegato 3** Planimetria Via Vitt. Emanuele-Via Umberto – **Allegato 4** Planimetria Via Vitt. Emanuele, Via Scutari che formano parte integrante e sostanziale della presente redatte dal Responsabile della P.O. 5 – Area Tecnica e dal Comandante della Polizia Municipale, così individuate:

- A) Aree di parcheggio o sosta delimitate da stalli dal colore blu per un totale complessivo di n. 258 così ubicate:**
- Via Vitt. Emanuele nel tratto compreso tra via Tutte Grazie e Piazza S. Orsola: **N.92**
 - Piazza Colleggiata: **N.23**
 - Piazza S.Orsola: **N.10.**
 - Via Centamore (tra via Vitt. Emanuele e Via Verne) – Via Puccini/F.lli Bandiera (tra via Vitt. Emanuele Via Verne): **N.25**
 - Via Umberto tratto da Via Vitt.Emanuele a Piazza Annunziata: **N.21**
 - Via Scutari da Via Vitt.Emanuele verso piazza Annunziata: **N.11**
 - Viale dei Fiori nel tratto tra piazza Sgriccio verso piazza Nassirya **N.76**
- B) Aree libere di parcheggio sosta delimitati da stalli di colore bianco** posto lungo le stesse vie ove si istituisce il parcheggio o sosta a pagamento o nelle immediate vicinanze in numero uguale o maggiore agli stalli a pagamento ai sensi del citato art.7,c.8; In via definitiva sono 280 di cui (**N.80 zona Viale dei Fiori**) e **N.200 zona Via Vitt. Emanuele Via Scutari-Via Umberto –Via Centamore – Via Verne – Via F.lli Bandiera.**)
- C) Aree libere di colore giallo** per il parcheggio/sosta per i diversamente abili lungo via Vitt. Emanuele; **N.6**
- D) Aree libere di colore rosa** per il parcheggio/sosta per le donne in gravidanza e le neomamme fino ad un anno; **N. 3**

DI STABILIRE con riferimento al Regolamento su parcheggio o la sosta dei veicoli nel Comune di Biancavilla approvato con deliberazione del CC n.21 del 22/02/2012 quanto segue :

- a) Periodo di parcheggio/sosta durante ogni giornata con esclusione della domenica**
 - Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00;
- b) Tariffe giornaliere**

- € 0,30 tariffa minima per i primi trenta minuti di parcheggio/sosta
- € 0,70 per ogni ora di parcheggio/sosta
- € 2,50 per mezza giornata di sosta dalle ore 8,30 alle ore 13,00 o dalle ore 15,30 alle ore 20,00;

c) Tariffe agevolate con abbonamento

Abbonamento mensile intera giornata € 40,00:

Abbonamento annuale intera giornata € 400,00

Tessere elettronica prepagate ricaricabile mensili o annuale degli stessi importi di cui sopra;

d) Deroghe sui parcheggi o sosta a pagamento

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento comunale delibera di C.C. n.21/2012 sono applicate le deroghe per le tipologie di utenza in esso tutte descritte;

e) Modalità di pagamento

- Tramite parcometri a norma di legge;
- Tramite rivendite autorizzate
- Tramite modalità tessera prepagate sopra dette

STABILIRE CHE resta ferma la possibilità dell'amministrazione comunale di revisione delle tariffe che sarà operata attraverso la predeterminazione di criteri oggettivi nonche sulla base degli Indici Istat

DARE ATTO CHE ai sensi dell'art.11 del Dlgs 167/2000 che le superiori tariffe di servizio pubblico

STABILIRE, nella considerazione che questo Ente con riferimento al Comando di Polizia Municipale non ha il personale in numero sufficiente per affrontare in economia il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, di procedere alla gestione di questo servizio mediante la concessione di cui all'art. 30 dle dlgs 50/20016;

DARE ATTO:

- **CHE** l'istituzione delle aree per parcheggio o sosta a pagamento in parola come già istituite ed integrate , si fonda, quindi, sul perseguimento ed soddisfacimento dell'interesse pubblico legato alla tutela della qualità della vita della comunità quale fine primario che ogni Ente deve proporsi in termini di serenità e tranquillità nella percorrenza ed in termini di sostenibilità ambientale perché si viene a minimizzare l'effetto della convulsione della viabilità (congestione) nelle dette aree urbane.
- **CHE** la nuova previsione dei parcheggi a pagamento nell'area di espansione commerciale ed antropica con presenza della struttura pubblica (scuola " Bruno di primo e secondo grado) ed urbanistica del viale dei Fiori, ad integrazione di quelle e già istituite con deliberazione di G.M. n. 76/ e la previsioni di quest'ultime trova ragione precise e puntuali *basate su particolari esigenze urbanistiche e di traffico;*

DARE MANDATO al Responsabile della P.O. 5 – Area Tecnica ed al Responsabile della Polizia Municipale di procedere all'adozione dei provvedimenti successivi ai fini delle procedure per l'attuazione della programmazione finalizzata alla sosta a pagamento.

